



PROTOCOLLO DI INTESA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEGLI ASPETTI ORGANIZZATIVI, PROCEDURALI ED ECONOMICI RELATIVI AI SERVIZI SOCIOSANITARI DIURNI PER ANZIANI E DISABILI RESI IN ALTRA FORMA NEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA', IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGGE N. 34 DEL 19/05/20, ART. 109.

TRA

**Città metropolitana
Comune di Bologna
Unione Reno Galliera
Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese
Comune di San Lazzaro di Savena
Unione Terre d'Acqua
Unione Reno, Lavino, Samoggia
Nuovo Circondario Imolese
Azienda Usl di Bologna
Azienda Usl di Imola**

E

**Fp Cgil Bologna
Fp Cgil Imola
Fisascat Cisl Area Metropolitana Bolognese
Cisl Fp Area Metropolitana Bolognese
Uil Fpl Bologna ed Emilia Romagna
Alleanza delle Cooperative di Bologna e Imola
Legacoop Bologna
Legacoop Imola
Confcooperative Bologna e Imola
AGCI Bologna**

PREMESSO CHE

- La delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Il D.P.C.M. 23 febbraio 2020 concernente disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e successive modificazioni ed integrazioni ha disposto le prime misure emergenziali e di distanziamento, prorogate con DPCM 1/4/2020, DPCM 10/4/2020, DPCM 26/4/2020;
- Il Decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, recante disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19, all'art.9 comma 2 dispone che "Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano hanno facoltà di istituire, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, unità speciali atte a garantire l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a domicilio in favore di persone con disabilità che presentino condizione di fragilità o di comorbidità tali da renderle soggette a rischio nella frequentazione dei centri diurni per persone con disabilità";
- Il Decreto legge n. 34 del 19/05/20, all'art.109 "Servizi delle pubbliche amministrazioni", recita:

1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 48 è sostituito dal seguente: "Art. 48 (Prestazioni individuali domiciliari).

1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e successive modificazioni, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto legge del 23 febbraio 2020 n. 6, e durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, dei servizi sanitari differibili, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, anche su proposta degli enti gestori di specifici progetti per il fine di cui al presente articolo, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, anche dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o rese nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi possono essere svolti secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti, secondo quanto stabilito al comma 2. 2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socioassistenziali di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base delle risorse disponibili e delle prestazioni rese in altra forma. Le prestazioni convertite in altra forma, in deroga alle previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, sono retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. E' inoltre corrisposta un'ulteriore quota per il mantenimento delle strutture attualmente interdette che è ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, all'atto della ripresa della normale attività. Le pubbliche amministrazioni possono riconoscere, ai gestori, un contributo a copertura delle spese residue incomprimibili, tenendo anche in considerazione le entrate residue mantenute, dagli stessi gestori, a seguito dei corrispettivi derivanti dai pagamenti delle quote di cui al presente comma

e di altri contributi a qualsiasi titolo ricevuti. 3. A seguito dell'attivazione dei servizi di cui al comma 2, è fatta comunque salva la possibilità per i gestori di usufruire, in relazione alle ore non lavorate, dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, degli altri servizi di cui al comma 1 e dei servizi degli educatori per gli alunni disabili, ove attivati gli accordi di cui all'articolo 4-ter, o di servizi sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione, appalto o concessione nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità.»

- Il decreto del presidente della Giunta Regionale n.29 dell'8 marzo 2020 "Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19" dispone, a far data dal 10 Marzo 2020, la sospensione delle attività dei centri semiresidenziali per anziani e per disabili adulti (centri diurni, centri socio-occupazionali, laboratori protetti) su tutto il territorio regionale incentivando, ove possibile, percorsi di domiciliarità;
- Con nota PG/2020/0240903 del 20/03/2020 la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, ha fornito ai Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL., ai Sindaci, ai Direttori di Distretto della regione Emilia-Romagna e agli enti gestori interessati prime indicazioni per i servizi territoriali sociosanitari e strutture residenziali per anziani e persone con disabilità inerenti le misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19, nonché la situazione di difficoltà venutasi a creare in seguito all'emergenza;
- Con nota PG/2020/0309306 del 22/4/2020, la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare ha dato le prime indicazioni sulla remunerazione dei servizi socio-sanitari in seguito all'emergenza Covid-19;
- La Delibera di Giunta Regionale n. 526 del 18/5/2020 "Programma regionale per la riattivazione nella fase due dell'emergenza Covid-19 delle attività sociali e sociosanitarie e dei centri diurni per le persone con disabilità di cui all'articolo 8 del DPCM 26 Aprile 2020" ha definito il programma per la riapertura delle attività sociali e sociosanitarie e dei centri diurni per le persone con disabilità;
- Con nota PG/2020/0445743 del 17/6/2020, l'Assessorato politiche per la salute ha dato indicazioni sulla remunerazione dei servizi socio-sanitari a seguito dell'emergenza Covid-19;
- La CTSS Metropolitana di Bologna, nella seduta del 6 Maggio 2020, ha deliberato di procedere alla redazione di un protocollo di intesa per la regolamentazione degli aspetti organizzativi, procedurali ed economici relativi ai servizi sociosanitari diurni per anziani e disabili resi in altra forma;
- I gestori si impegnano a garantire la massima tutela di lavoratrici e lavoratori, così come la massima tutela della sicurezza e della salute di operatori ed utenti;
- Tutte le Imprese, Cooperative, Organizzazioni private a qualsiasi titolo affidatarie, aggiudicatarie, assegnatarie o concessionarie dei servizi sociosanitari hanno avuto la possibilità di attivare il ricorso, per l'intero periodo di sospensione delle attività, agli ammortizzatori sociali (CIG o FIS), come previsto dalle vigenti norme;

Le parti, con il presente protocollo d'intesa, mirano a fornire una cornice quadro entro cui regolamentare, fatte salve specifiche deroghe derivanti da diversi accordi stabiliti a livello distrettuale su singoli servizi, aspetti organizzativi, procedurali ed economici relativi alle prestazioni rese in altra forma rispetto ai servizi sospesi/chiusi, delineando inoltre una fase di integrazione dei propri contratti, convenzioni e atti formalmente sottoscritti da svolgersi a livello locale nell'ambito del rapporto tra committenza ed enti gestori, nella loro autonomia e secondo le convenzioni, concessioni ed appalti in essere.

Tutto ciò premesso e considerato
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. INTRODUZIONE

Le Premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo. Le Parti ritengono prioritario non lasciare sole le persone più fragili, laddove l'isolamento imposto dalle misure di contrasto della diffusione del virus COVID-19 è in grado di influire ulteriormente sulla vita, sui percorsi educativi, sulla socialità, sulle condizioni psicologiche e fisiche dei singoli e delle famiglie che versano in condizioni di vulnerabilità.

Le Parti concordano che le attività di socializzazione e relazionali, anche a distanza, hanno un valore significativo nel sostegno alle famiglie e alle persone per ridurre l'isolamento sociale e stimolare la capacità di far fronte in maniera positiva alla situazione di emergenza e alle misure restrittive volte al contenimento del virus COVID-19, quale parte integrante di un progetto personalizzato.

2. FINALITA'

Il protocollo mira a rendere operative ed accompagnare le disposizioni previste dalle norme sopracitate per mettere in atto forme di sostegno concreto a famiglie e utenti attraverso l'erogazione di prestazioni rese in altra forma, in luogo dei servizi sospesi e/o chiusi:

- Centri diurni per disabili
- Centri socio-occupazionali e laboratori protetti per disabili
- Centri diurni per anziani

Il presente protocollo si applica anche agli interventi svolti per utenti che frequentavano in modalità diurna le comunità alloggio/i gruppi appartamento.

Il presente protocollo indica una modalità condivisa attraverso la quale regolarizzare i rapporti tra committenza integrata e gestori privati dei servizi, rispetto alle prestazioni eventualmente erogate nel periodo di vigenza delle disposizioni richiamate nelle premesse.

In tal modo si realizzerà un quadro complessivo di indirizzo nel quale ciascuna committenza integrata potrà applicare la normativa in modo coerente ed omogeneo, attraverso la realizzazione di "addendum" temporaneamente modificativi dei contratti in essere.

3. IMPEGNI TRA LE PARTI PER LE PRESTAZIONI RESE IN ALTRA FORMA

Le prestazioni rese in altra forma, al posto dei servizi sospesi e/o chiusi, possono essere distinte nelle seguenti tipologie:

1. **Servizi "a distanza"**, quali contatti telefonici e videochiamate, anche attraverso piattaforme specifiche;
2. **Interventi svolti presso il domicilio dell'utente;**
3. **Interventi individuali presso le sedi operative del servizio o anche all'aperto**, in accordo con la Committenza integrata e nel rispetto delle direttive sanitarie. Tali interventi, in casi specificamente individuati, possono essere organizzati anche su appuntamento.

4. ASPETTI ORGANIZZATIVI E PROCEDURALI SULLE PRESTAZIONI RESE IN ALTRA FORMA

Le norme richiamate in premessa abilitano le parti a rivedere temporaneamente e transitoriamente, i termini di svolgimento del servizio/prestazioni oggetto dei contratti/convenzioni.

Questo protocollo definisce e consente la regolarizzazione della modalità di remunerazione dei servizi resi a partire da quanto indicato nel decreto del presidente della Giunta Regionale n.29 dell'8 marzo 2020 "Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19" che dispone, a far data dal 10 Marzo 2020, la sospensione delle attività dei centri semiresidenziali per anziani e per disabili adulti (centri diurni, centri socio-occupazionali, laboratori protetti) su tutto il territorio regionale incentivando, ove possibile, percorsi di domiciliarità.

Le modalità di remunerazione dei servizi resi fanno riferimento, per l'intero periodo di vigenza della normativa regionale, a quanto previsto dall'art. 48 del DL 17 Marzo 2020 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", modificato dall'art. 109 del DL 34 del 19 Maggio 2020.

A tal fine, i soggetti interessati manifesteranno il proprio consenso all' *'addendum' modificativo* con la presentazione di una specifica relazione, sulla base del presente protocollo.

Tale relazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione di responsabilità dove verranno indicate quantità di ore/uomo erogate e utenti destinatari, includendo le ore di progettazione e predisposizione dei materiali e degli strumenti, nonché la frequenza dell'intervento per ciascun utente. Tale relazione sarà approvata dalla committenza integrata sociosanitaria distrettuale e, ai fini della remunerazione, il suo avanzamento sarà verificato in fase di liquidazione delle spese.

5. ASPETTI ECONOMICI DELLA RIPROGETTAZIONE DEI SERVIZI

Agli enti gestori è riconosciuta una quota di remunerazione che copre sia il mantenimento delle strutture interdette, sia le spese residue incompressibili. Tale quota è costituita da due componenti: una prima componente, di natura forfettaria, a copertura dei costi generali non comprimibili legati al costo del lavoro; una seconda componente, da riconoscersi a copertura dei costi di mantenimento delle strutture, previa attestazione.

La percentuale relativa ai costi fissi è riconosciuta, al massimo fino al 30% come indicato nell'Allegato A, sull'intero ammontare del contratto/convenzione secondo quanto preventivato dalla committenza negli stanziamenti di bilancio, anche in presenza di parziale riprogettazione dei servizi.

E' facoltà dei distretti liquidare la componente relativa ai costi generali non comprimibili in via anticipata rispetto al totale.

Agli enti gestori è inoltre riconosciuta una quota relativa ai costi variabili per le prestazioni effettivamente rese in altra forma, comprendendo anche i tempi necessari alla riprogettazione e all'eventuale elaborazione di materiali, sulla base delle tipologie previste all'art.3.

La remunerazione del servizio di trasporto avverrà secondo quanto previsto dai contratti di servizio e sulla base delle prestazioni effettivamente rese.

Le modalità di calcolo di entrambe le quote sono dettagliate nell'allegato A.

La somma della quota relativa ai costi fissi e della quota relativa ai costi variabili per le prestazioni effettivamente rese in altra forma riconosciuta agli enti gestori non può in ogni caso superare il valore del contratto iscritto negli stanziamenti di bilancio.

Al fine della corretta quantificazione della remunerazione legata ai servizi resi, il gestore fornisce puntuale informazione in merito a:

- Periodo di fruizione e data di cessazione degli ammortizzatori sociali o di altri strumenti di sovvenzione pubblica da parte di associati/soci/dipendenti, o di astensione dal lavoro per ferie o permessi¹;
- Impiego degli operatori dei servizi semiresidenziali in altre realtà operative (strutture residenziali).

¹ Il riconoscimento di un corrispettivo economico per la riprogettazione determina la cessazione, parziale o totale, dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga rispetto alle ore di lavoro oggetto di riprogettazione.

Nel caso la chiamata in servizio non copra l'intero orario contrattuale, la parte rimanente sarà retribuita dall'ammortizzatore sociale.

6. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI E DEGLI UTENTI

La riformulazione del servizio è vincolata al rispetto del "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, il 14 marzo 2020 e alle indicazioni che verranno validate nel Tavolo metropolitano della sicurezza sul lavoro.

Sono obbligatorie altresì tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della sicurezza e della salute di operatori e famiglie/utenti, attraverso la fornitura dei necessari DPI così come previsto dalle direttive sanitarie e da specifici protocolli per quanto riguarda eventuali attivazioni relative alle fase 2 (in presenza).

Le Parti concordano pertanto che tutte le prestazioni, sia quelle convertite in seguito alla riprogettazione sia quelle sospese, vedano garantito il massimo possibile del coinvolgimento del personale.

A questo proposito sarà di norma adottato il criterio dell'equa rotazione del personale, con attenzione a contemperarlo con quello della continuità assistenziale.

Le parti concordano inoltre che, prima della partenza degli interventi in parola, verranno discussi e approvati i protocolli di sicurezza a livello aziendale, come da normativa per la determinazione delle misure di sicurezza negli ambiti specifici di intervento, redatti dai Comitati previsti e costituiti a livello aziendale in accordo con la rappresentanza dei lavoratori.

Inoltre si impegnano a realizzare moduli formativi rivolti a tutto il personale tesi a:

- affrontare nel miglior modo possibile, sotto ogni aspetto, la situazione che si è creata, con particolare riferimento alla fase nella quale sarà possibile prevedere attività "in presenza";
- conoscenza delle disposizioni e dei comportamenti da tenere in materia di salute e sicurezza prevista da specifici protocolli, nonché il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale".

7. ESTENSIONE ALLA FASE DI PROGRESSIVA RIAPERTURA E DURATA








Il presente Protocollo si applica al periodo che va dal 10 Marzo e potrà essere riferimento per la fase di riattivazione dei servizi, sulla base dell'art. 8 del DPCM 26 aprile 2020² e dalla DGR n. 526 del 18/5/2020.

Bologna, 8 luglio 2020

Il documento non è stato modificato dopo l'apposizione della firma. L'identità del firmatario è valida.

ENTE SOTTOSCRITTORE	FIRMA
Città metropolitana VIRGINIO MEROLA	F.TO con firma digitale da VIRGINIO MEROLA Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della

² "Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori".

	risposta del servizio 30/07/2020 07:30:00
Comune di Bologna VIRGINIO MEROLA	F.TO con firma digitale da VIRGINIO MEROLA Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 28/07/2020 14:04:21
Unione Reno Galliera ERIKA FERRANTI	
Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese ALESSADRO SANTONI	
Unione Savena Idice ISABELLA CONTI	
Unione Terre d'Acqua MARCO MARTELLI	
Unione Reno, Lavino, Samoggia MASSIMO BOSSO	
Nuovo Circondario Imolese MATTEO MONTANARI	
Azienda Usl di Bologna CHIARA GIBERTONI	
Azienda Usl di Imola ANDREA ROSSI	F.TO con firma digitale da ANDREA ROSSI data 15/07/2020 h. 15:41:19

Fp Cgil Bologna SIMONE RAFFAELLI	<i>gelli</i>
Fp Cgil Imola MAURIZIO SERRA	<i>Maurizio Serra</i>
Fisascat Cisl Area Metropolitana Bolognese SILVIA BALESTRI	<i>Silvia Balestri</i>
Cisl Fp Area Metropolitana Bolognese STEFANO FRANCESCHELLI	<i>Stefano Franceschelli</i>
Uil Fpl Bologna ed Emilia Romagna UMBERTO BONANNO	<i>Bonanno Umberto</i>
Alleanza delle Cooperative di Bologna e Imola	FIRME DELLE SIGLE SOTTORIPORTATE
Legacoop Bologna SIMONE FABBRI	<i>Simone Fabbri</i>
Legacoop Imola DAVIDE TRONCONI	<i>Davide Tronconi</i>
Confcooperative Bologna e Imola MATTEO MANZONI	<i>Matteo Manzoni</i>
AGCI Bologna EMANUELE MONACI	<i>Emanuele Monaci</i>

